

(N. 1274)

### DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori MITROTTI, CROLLALANZA, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA, MARCHIO, MONACO, PECORINO, PISANÒ, PISTOLESE, POZZO e RASTRELLI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 GENNAIO 1981**

#### Perequazione contributiva per l'assistenza sanitaria ai lavoratori dipendenti

ONOREVOLI SENATORI. — Con l'istituzione del Servizio sanitario nazionale e la soppressione degli enti mutualistici è stato unificato il trattamento per l'assistenza malattia per tutti i lavoratori dipendenti. A tale unificazione non è però seguita l'unificazione dei contributi sociali di malattia posti a carico dei lavoratori, la cui diversità di contribuzione trovava un corrispettivo nelle differenze di trattamento (sia pure lievi) che i vari enti e istituti gestori dell'assistenza malattia erogavano agli iscritti. Ad esempio, per quanto riguarda i dipendenti degli Enti di diritto pubblico, già assistiti dall'ENPDEP, si è verificata una sostanziale e notevole sperequazione, in contrasto con i più elementari principi di giustizia e con il dettato costituzionale.

Ai predetti lavoratori, infatti, viene tuttora effettuata a titolo di contributo per la assicurazione malattia una trattenuta dell'1,75 per cento della retribuzione, mentre il contributo a carico della stragrande maggioranza dei lavoratori (già assistita dall'INAM) ammonta allo 0,30 per cento della retribuzione.

Ne consegue che i dipendenti degli Enti di diritto pubblico (circa 200.000 lavoratori) versano, per avere l'identica assistenza, un contributo di circa sei volte superiore. È necessario, pertanto, che tale ingiustizia venga eliminata unificando le quote contributive per l'assistenza malattia a carico dei lavoratori.

**DISEGNO DI LEGGE***Articolo unico.*

Il contributo per l'assicurazione malattia posto a carico di tutti i lavoratori dipendenti, compresi i dirigenti dello Stato, delle Aziende autonome, degli Enti locali e degli Enti di diritto pubblico, è fissato nella misura dello 0,30 per cento della retribuzione lorda. La differenza di contribuzione risultante tra la percentuale dello 0,30 per cento e quelle già in vigore è posto a carico dei datori di lavoro.